

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PIÙ EFFICIENZA, TRASPARENZA E MENO BUROCRAZIA

La Camera ha approvato la riforma della pubblica amministrazione che segue, a distanza di un anno, l'approvazione del decreto legge sulla pubblica amministrazione, contenente le norme più urgenti e immediatamente applicabili, e una [consultazione pubblica](#) che ha permesso un confronto reale, frutto di un metodo di lavoro coesivo e partecipativo, con gli attori coinvolti.

Il [decreto legge sulla PA](#) (D.L. 24 giugno 2014, 90, convertito in L. 114/2014) è intervenuto sulle materie più urgenti riguardanti:

1. l'efficienza della Pubblica Amministrazione e sostegno dell'occupazione;
2. la semplificazione;
3. la trasparenza e correttezza dei lavori pubblici;
4. lo snellimento del processo amministrativo e attuazione del processo civile telematico.

Il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica e già approvato dal Senato, è composto da 23 articoli¹ che contengono prevalentemente deleghe legislative da esercitarsi nei 12 mesi successivi all'approvazione della legge.

La pubblica amministrazione è l'insieme di attività a presidio degli interessi pubblici; da questo elemento occorre partire per comprendere la *ratio* della riforma che non è rivolta esclusivamente ai 3 milioni di dipendenti pubblici ma a tutti gli italiani. Questa è la chiave di lettura per descrivere i singoli interventi contenuti in un testo che tiene insieme ambiti e settori apparentemente distanti e diversi tra loro. Il primo grande cambiamento è dunque nell'approccio: non una riforma di settore, ma una "riforma Paese" per creare, mediante la garanzia della certezza e della trasparenza, una **pubblica amministrazione più democratica, più semplice e più competente**.

Tale provvedimento costituisce, dunque, un ulteriore passo avanti lungo la strada delle riforme per l'ammodernamento del sistema-Italia: la riforma del titolo V della Costituzione², l'attuazione della cosiddetta "legge Delrio" (legge n. 56 del 2014) e, adesso, la riforma della pubblica amministrazione ci permetteranno di allineare il nostro Paese ai più alti standard europei.

Per una lettura più approfondita e dettagliata del provvedimento si rinvia ai [lavori parlamentari](#) (AC 3098) e ai [dossier](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati.

¹ Gli articoli 22 e 23 recano, rispettivamente, una clausola di salvaguardia e disposizioni finanziarie

² [AS. 1429-B](#)

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI EROGAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Rivoluzione digitale: la pubblica amministrazione a portata di un “clic”

L'articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. Il fine è ridurre la necessità di recarsi fisicamente agli uffici pubblici garantendo il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale oltretutto la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona.

Nel sentire comune, ancora oggi, la parola digitale richiama l'idea di una materia per «addetti ai lavori», tanto più in una pubblica amministrazione caratterizzata storicamente da profili giuridico/amministrativi. Ma questa è una visione superata, che non risponde a ciò che i cittadini ormai sperimentano nella loro vita quotidiana. La filosofia dell'intera riorganizzazione della pubblica amministrazione, in sintonia con le altre riforme richiamate, è consegnare ai cittadini uno Stato meno complicato, meno farraginoso, uno Stato più semplice e, quindi, più veloce ed efficace nella sua azione a beneficio della collettività.

Ricevere servizi in modalità digitale non è solo un dovere in capo all'amministrazione, ma un diritto riconosciuto al cittadino.

A tal fine, i decreti legislativi modificheranno e integreranno, anche eventualmente disponendo la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente. La delega dovrà essere esercitata **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della legge.

Digital first e rete veloce nelle scuole, ospedali e luoghi di ricezione turistica

È prevista la definizione di un livello minimo delle prestazioni in materia di servizi *on line* delle amministrazioni pubbliche e la piena applicazione del principio «innanzitutto digitale» (cosiddetto *digital first*, in base al quale il digitale è il canale principale per tutte le attività della pubblica amministrazione), il potenziamento della connettività a banda larga e ultralarga, prevedendo una corsia preferenziale, nei bandi per accedere ai finanziamenti per la banda larga, per gli investimenti nelle scuole, ospedali e luoghi di ricezione turistica.

WiFi, una rete unica per il turismo e accesso gratuito per i cittadini

La Rete è ormai diventata un elemento determinante per la scelta di una località turistica. Per diffondere l'accesso ad Internet in tutti i luoghi di particolare interesse turistico è prevista la realizzazione di un'unica rete WiFi gratuita, con autenticazione tramite Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

La porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici, ad esempio dai municipi, verrà resa disponibile a tutta la cittadinanza – nei festivi e nelle ore notturne – attraverso *hotspot* per l'accesso gratuito sempre attraverso un sistema di autenticazione tramite Sistema pubblico di connettività.

Credito telefonico per i micropagamenti nella PA

Prevista la possibilità di utilizzare il credito telefonico per i micropagamenti verso la pubblica amministrazione. Si tratta di una innovazione importante anche in vista delle importanti novità che presto arriveranno dall'Europa con la nuova direttiva sui pagamenti.

Oggi gli *smartphone* hanno una diffusione superiore al 60% della popolazione e, considerando anche i cellulari più vecchi, si va oltre il 100%. Con questa possibilità anche chi non ha una carta di pagamento o un conto corrente potrà effettuare pagamenti digitali. La PA farà da volano alla diffusione dell'*e-payment* nel nostro Paese, con riduzione dei costi pubblici legati alla gestione del contante e dei relativi rischi di errore, furto, perdita o rapina.

Diffusione pagamenti elettronici nelle PA

Le transazioni digitali ed elettroniche costituiranno il mezzo principale per i pagamenti dovuti alla pubblica amministrazione, con conseguente riduzione dell'uso del contante. Una novità che porterà vantaggi in termini di trasparenza del rapporto col cittadino, velocità dei servizi, riduzione di contenziosi sui pagamenti.

Pin unico

Prevista la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali pubblici, l'armonizzazione della disciplina del Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) volto ad assicurare l'utilizzo del cosiddetto PIN unico e la promozione dell'elezione del domicilio digitale da parte di cittadini e imprese.

Maternità e genitorialità: tutte le informazioni sin dalla nascita

Spesso le misure di sostegno alla maternità e alla genitorialità non sono conosciute al punto che i fondi disponibili, sia nazionali, sia locali, non sono utilizzati del tutto. Per ovviare a questo problema il provvedimento prevede che al momento della denuncia all'Anagrafe della nascita di un figlio il genitori siano informati dei propri diritti, servizi e misure di sostegno erogati da Stato, Regioni ed Enti locali, attraverso una specifica banca dati.

RIFORMA DEI PROCESSI DECISIONALI INTERNI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Prevista la razionalizzazione dei meccanismi e delle strutture di *governance* della digitalizzazione, la semplificazione dei procedimenti di adozione delle regole tecniche e la ridefinizione delle competenze dell'ufficio dirigenziale generale unico istituito nelle pubbliche amministrazioni centrali con funzioni di coordinamento in materia di digitale.

In tema di risparmi di spesa dovrà essere favorito l'uso di *software open source*.

Per quanto riguarda la formulazione dei decreti delegati si prevede l'adeguamento alle disposizioni adottate a livello europeo, il coordinamento con la normativa vigente e l'indicazione espressa delle norme abrogate.

UNITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Un altro importante obiettivo del provvedimento è quello di **promuovere l'unità dell'amministrazione e la semplificazione dell'azione amministrativa**. Si tratta non solo di ridurre i conflitti tra diversi livelli istituzionali, ma anche di rendere più efficace la comunicazione tra uffici della stessa amministrazione che spesso non si parlano o si

ostacolano tra loro. È come se la nostra Repubblica fosse composta da mille amministrazioni diverse. Questo rende complicato il rapporto tra privato e pubblica amministrazione, con ricadute anche economiche in termini di investimenti che potremmo attrarre e che invece perdiamo.

L'obiettivo è invece quello di ricomporre le distanze; **l'amministrazione deve muoversi come un corpo unico che agisce in modo coerente e funzionale agli interessi e ai bisogni dei cittadini** che chiedono trasparenza, semplicità negli adempimenti e coerenza nelle decisioni.

Conferenza di servizi: semplificazione e certezza dei tempi

L'articolo 2 reca una **delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, da esercitarsi entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge**, finalizzata ad **assicurare la semplificazione dei lavori e la certezza dei tempi**. In particolare, si prevede la riduzione dei casi di obbligatorietà della convocazione della conferenza di servizi; la ridefinizione dei tipi di conferenza; l'introduzione di modelli di istruttoria pubblica per l'adozione di provvedimenti di interesse generale, per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati; la riduzione dei tempi per la convocazione, anche incentivando l'uso di strumenti informatici e soprattutto dei tempi di decisione; l'introduzione del rappresentante unico delle amministrazioni centrali; si dà per acquisito l'assenso dell'amministrazione che omette di esprimersi nei termini.

Procedimento amministrativo: il nuovo istituto generale del silenzio assenso

L'articolo 3 introduce nella legge sul procedimento amministrativo il **nuovo istituto generale del silenzio assenso** tra amministrazioni pubbliche. Si tratta di ribaltare la logica per la quale oggi molte amministrazioni si bloccano, non comunicano o comunicano male tra loro, creando un'incertezza di tempo e regole e quindi un danno al cittadino. Non si tratta di un "via libera" alle costruzioni selvagge, ma di garantire un tempo certo per dire dei «sì» o dei «no», in quanto la corruzione si annida proprio dove l'amministrazione è lenta nelle risposte.

Il silenzio assenso trova applicazione nelle ipotesi in cui per l'adozione di provvedimenti normativi o amministrativi sia prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Queste ultime sono tenute a comunicare le rispettive decisioni all'amministrazione proponente entro 30 giorni (susceptibili di interruzione per una sola volta), decorsi inutilmente i quali, l'assenso, il concerto o il nulla osta s'intende acquisito. Il silenzio assenso si applica anche nei casi in cui venga richiesto il concerto o il nulla osta di gestori di beni e/o servizi pubblici.

In caso di conflitto tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Si applica il silenzio assenso, decorsi 90 giorni, anche nel caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.

Tempi dimezzati per le pratiche relative a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o avvio di attività imprenditoriali

L'articolo 4 prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione per la semplificazione e accelerazione, con un taglio fino al 50% dei tempi dei procedimenti amministrativi relativi a rilevanti insediamenti produttivi, opere di interesse generale o

avvio di attività imprenditoriali. Per le grandi opere (interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione) sono previsti poteri sostitutivi da attribuire al Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da esercitare con possibile delega al prefetto. Il Presidente del Consiglio o i prefetti, per l'esercizio del potere sostitutivo, potranno avvalersi di personale specializzato, senza costi aggiuntivi per lo Stato.

SCIA (segnalazione certificata di inizio attività del privato): stop alla giungla di norme

L'articolo 5 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, per la precisa individuazione dei procedimenti per i quali serve la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), quelli per i quali vige il silenzio assenso e quelli per i quali serve autorizzazione espressa. Viene previsto inoltre l'obbligo di comunicare ai soggetti che presentano un'istanza alla PA i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere oppure entro i quali il silenzio equivale all'accoglimento della domanda.

Autotutela amministrativa: fissati termini precisi.

L'articolo 6 non contiene deleghe, ma norme immediatamente efficaci riguardanti il procedimento amministrativo. Viene fissato un tempo massimo per il potere di agire in autotutela, ovvero il potere della pubblica amministrazione di annullare e revocare i provvedimenti amministrativi già adottati. L'annullamento d'ufficio, finora, doveva arrivare entro un termine ragionevole ma non indicato esplicitamente. La riforma prevede, in particolare in caso di **SCIA**, l'obbligo per l'amministrazione di motivare l'invito a regolarizzare l'attività e di indicare al privato le misure da adottare. Inoltre, l'amministrazione avrà 60 giorni per intervenire (30 gg. per la SCIA edilizia), successivamente potrà intervenire in **autotutela** al massimo entro 18 mesi quando il provvedimento è illegittimo. Il limite temporale non si applica se l'autotutela consegue a fatti costituenti reati accertati con sentenze passate in giudicato: in questi casi, infatti, l'annullamento può essere disposto anche una volta decorso il termine. Un ulteriore intervento è previsto sul **silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte**: in tali casi, l'amministrazione conserva il potere di intervenire in autotutela solo mediante la revoca del provvedimento, venendo così meno il potere dell'amministrazione stessa di annullamento d'ufficio. Previsti dei nuovi paletti al **potere di sospensione** del provvedimento amministrativo: il termine di sospensione deve essere esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, o ridotto per sopravvenute esigenze. In ogni caso, la sospensione non può durare oltre il termine per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

Anticorruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni

L'articolo 7 reca una delega al Governo in materia di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, avente come oggetto integrazioni e correzioni di un decreto legislativo emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cosiddetta legge Severino o legge anticorruzione) relativo alla trasparenza degli atti e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni.

Saranno ridefiniti e precisati l'ambito di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza e saranno semplificati gli oneri. Inoltre, saranno soggette alle misure volte a garantire la trasparenza le informazioni relative: alle fasi del processo per le

gare d'appalto che vanno, quindi, dall'impegno di spesa alla conclusione dei lavori o delle forniture; al tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; al tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, aggiornati periodicamente; alle determinazioni e alle deliberazioni dell'organismo di valutazione.

Piani anticorruzione

Saranno precisati i contenuti e il procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione.

Accesso da parte dei parlamentari ai documenti amministrativi

Saranno definiti i diritti dei parlamentari di accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza, nonché i limiti derivanti dal segreto e dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati.

Freedom of information act (FOIA)

Gli archivi della pubblica amministrazione saranno accessibili al pubblico ed è sancito il diritto per ogni cittadino ad accedere, anche via web, ai documenti della PA, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. S'introdurranno, dunque, specifiche disposizioni volte a consentire a tutti i cittadini l'accesso gratuito (e non vincolato ad interessi) ai dati delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate, saranno previste forme sanzionatorie per le pubbliche amministrazioni che non ottemperano alle prescrizioni della normativa, si tutelerà giuridicamente il diritto all'accesso, prevedendo la possibilità di ricorsi all'Autorità nazionale anticorruzione.

White list: procedure più semplici per l'iscrizione

Saranno semplificate le procedure per l'iscrizione alle c.d. *White list*, gli elenchi dei soggetti non a rischio di mafia ai fini della partecipazione agli appalti pubblici, che verranno monitorate semestralmente ai fini del loro aggiornamento.

Intercettazioni

Prevista una delega al Governo, da esercitarsi entro 8 mesi, finalizzata alla riduzione del 50% dei costi delle intercettazioni mediante una revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie stabilite con decreto del ministero della Giustizia. Inoltre, dovrà essere adottato un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni sulla base del costo medio per tipologia di prestazione nel biennio precedente.

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE

L'articolo 8 reca una delega al Governo, da esercitarsi entro 12 mesi, per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali.

In particolare, con riferimento alla **riorganizzazione dell'amministrazione statale, sia centrale sia periferica, di prevedono i seguenti interventi.**

Stop ai duplicati e unico Ufficio territoriale dello Stato

Riduzione degli uffici e del personale destinati ad attività strumentali e la soppressione o il riordino degli uffici e organismi disfunzionali; unità della presenza dello Stato sul territorio e trasformazione della prefettura in Ufficio Territoriale dello Stato in cui confluiscono tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello Stato in modo da rappresentare il punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini; attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle funzioni in materia di coordinamento delle politiche pubbliche; gestione associata dei servizi strumentali.

Taglia enti

Previsto un taglio degli enti pubblici cui lo Stato contribuisce in via ordinaria che presentino sovrapposizioni di funzioni o duplicazioni.

Potenziamento Forze di polizia

I corpi di polizia passeranno da cinque a quattro con riordino delle funzioni nel campo della sicurezza agroalimentare e del **Corpo forestale dello Stato**, ed eventuale assorbimento dello stesso in un'altra forza di polizia. È intervento per il Paese e non di settore che alla tutela ambientale e del territorio darà più controlli e più risorse, eliminando le duplicazioni, alcune catene di comando e rafforzando le specializzazioni, compresa quella ambientale. Le competenze del Corpo forestale dello Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei, e le connesse risorse, passano al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Inoltre, il personale tecnico della Forestale svolgerà altresì funzioni di ispettore fitosanitario. Non si tratta quindi di seguire la logica dello smantellamento bensì quella del potenziamento e della semplificazione, per dotare il nostro Paese di una moderna forza specializzata unitaria a presidio della tutela dell'ambiente e del nostro straordinario patrimonio agroalimentare.

Più in generale, è previsto un riordino di tutte le Forze di polizia per migliorarne la cooperazione sul territorio: gestione associata dei servizi strumentali e razionalizzazione di sedi e strutture; eliminazione delle duplicazioni nelle funzioni e una riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale: per le progressioni di carriera conterranno il merito e la professionalità, saranno quindi riviste le norme sull'assunzione, gli scatti di carriera e lo stato giuridico del personale delle Forze di polizia. Viene prevista l'eventuale unificazione dei ruoli, gradi e qualifiche dei corpi. Saranno riordinati anche i **corpi di polizia provinciale**, in coerenza con la riforma delle province ("Legge Delrio", legge n. 56 del 2014).

Vigili del fuoco

Prevista l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, mediante la riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del Corpo con soppressione, modifica ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche. Rideterminazione delle relative dotazioni organiche ed utilizzo di una quota parte dei

risparmi di spesa di natura permanente derivanti dall'attuazione della delega, non superiore al 50%.

Numero unico per le emergenze: 112

In attuazione di quanto previsto dalla normativa europea, viene prevista l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare a livello regionale, con uno stanziamento di 58 milioni di euro.

Forze operanti in mare: integrazione tra Corpo delle capitanerie di Porto e Marina militare

Per quanto riguarda le forze operanti in mare, prevista l'eliminazione delle duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché l'ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella prospettiva di una eventuale maggiore integrazione.

Presidenza del Consiglio

Si prevede il rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio nel coordinamento delle politiche pubbliche, nelle nomine dei manager pubblici, nella vigilanza delle agenzie governative nazionali, e nella disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei ministri.

Soppressione di uffici ministeriali o di Authority in caso di sovrapposizione di funzioni

Prevista la possibilità di soppressione degli uffici ministeriali o delle autorità indipendenti in caso di sovrapposizione di funzioni. Sempre per quanto riguarda le autorità indipendenti è previsto un livellamento degli stipendi dei dipendenti per il quale dovranno essere adottati criteri omogenei tra Authority. Quanto al loro finanziamento, prevista anche la partecipazione delle imprese operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o vigilate.

PRA

Trasferimento delle funzioni del PRA al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con rilascio di un documento unico di circolazione e proprietà dei veicoli.

Prefetture-Ufficio territoriale dello Stato

Le prefetture saranno ridotte in base a criteri che faranno riferimento alla popolazione, alla criminalità, agli insediamenti produttivi e anche al fenomeno delle immigrazioni sui territori che si affacciano al mare. Le prefetture rimanenti saranno trasformate in Ufficio territoriale dello Stato in cui confluiranno tutti gli uffici periferici delle amministrazioni civili statali, quale punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e cittadini.

Ordinamento sportivo

Si prevede la semplificazione e il coordinamento delle norme riguardanti l'**ordinamento sportivo**, nonché la trasformazione del **Comitato italiano paralimpico** in ente autonomo di diritto pubblico.

Razionalizzazione delle Autorità portuali

Saranno razionalizzate le autorità portuali con particolare riferimento al numero, all'individuazione di Autorità di sistema nonché alla *governance* e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L'articolo 9 modifica la disciplina del Consiglio dell'ordine al merito della Repubblica italiana riducendone il numero dei componenti, introducendo un limite alla durata dell'incarico con divieto di riconferma e soppressione della Giunta.

RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

L'articolo 10 conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione delle camere di commercio. Sarà rideterminato il diritto annuale a carico delle imprese, ridotto il numero delle circoscrizioni territoriali in cui le camere di commercio svolgono le loro funzioni (da 105 a 60) mediante accorpamento di due o più camere di commercio che avverrà in base a una soglia minima di imprese iscritte nei Registri (almeno 75mila) con la garanzia, comunque, della presenza in ogni regione. Sarà ridefinita la *mission* e rafforzata la funzione di sostegno alle imprese mediante la tenuta e valorizzazione del registro delle imprese. Saranno ridotti il numero dei componenti dei consigli e delle giunte, e, infine introduzione di una disciplina transitoria che ne assicuri la sostenibilità finanziaria e che tenga conto degli accorpamenti già deliberati.

RIFORMA E VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA PUBBLICA

L'articolo 11 conferisce una delega al Governo per il riordino della dirigenza pubblica e per la valutazione dei rendimenti. L'amministrazione pubblica è ricca di professionalità che non meritano di essere travolte dalla rappresentazione decadente che si dà della pubblica amministrazione, perché le persone devono essere il motore del cambiamento. Per questo occorre valorizzare al meglio le competenze che abbiamo secondo un principio: le persone giuste, al posto giusto, per un tempo giusto. Lavorare nel pubblico deve tornare ad essere un prestigio e una ambizione per i giovani. **Una dirigenza di ruolo e selezionata per concorso: questo il modello profilato dalla riforma.** Scelta che deve essere resa compatibile con un modello di funzionamento diverso da quello che si è sin qui realizzato e che ha prodotto una sostanziale inamovibilità della dirigenza. L'obiettivo cui tende la riforma è creare un mercato del lavoro della dirigenza di ruolo, migliorando il sistema di valutazione che deve diventare il perno sul quale costruire i meccanismi selettivi. Dobbiamo avere un corpo unico della dirigenza della Repubblica, un mercato del lavoro competitivo con **assegnazione degli incarichi sulla base di interpellì** che tengano conto delle valutazioni ottenute dai dirigenti negli incarichi precedenti, senza più alcun automatismo di carriera. E questo non significa creare un sistema basato sullo *spoils system* o sulle clientele, ma significa assumersi una responsabilità e un'etica professionale tipica della dirigenza che non risponde e che non deve rispondere ai

desiderata della politica se illegali, se illegittimi, se inopportuni sul piano delle norme. Questa è una responsabilità della professione, è una responsabilità degli individui.

Per queste finalità è prevista, in primo luogo, **l'istituzione del sistema della dirigenza pubblica**, articolato in ruoli unificati e coordinati, aventi requisiti omogenei di accesso e procedure analoghe di reclutamento e fondati sui principi del merito, dell'aggiornamento, della formazione continua.

Vengono quindi creati **tre ruoli unici** in cui sono ricompresi, rispettivamente:

- 1) i **dirigenti dello Stato** (amministrazioni statali, enti pubblici non economici nazionali, università statali, enti pubblici di ricerca, agenzie governative) ad **esclusione** dei dirigenti scolastici magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, personale della carriera dirigenziale penitenziaria, professori e ricercatori universitari, nonché di talune autorità indipendenti;
- 2) i **dirigenti regionali** (inclusa la dirigenza delle camere di commercio, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale (SSN) - esclusa la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSN – i dirigenti degli enti pubblici non economici regionali e delle agenzie regionali);
- 3) i **dirigenti degli enti locali** (in cui confluiscono altresì le attuali figure dei segretari comunali e provinciali e fermo restando la possibilità di mantenere la figura del direttore generale negli enti locali di maggiore dimensione - comuni superiori ai 100mila abitanti e città metropolitane -, a cui compete l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente nonché sovrintendere alla gestione dell'ente). Nel nuovo quadro di riferimento, è previsto altresì l'obbligo per gli enti locali di nominare comunque un **dirigente apicale** (in sostituzione del segretario comunale), con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tra le competenze che rimarranno in vita, dopo il **superamento della figura del segretario comunale**, c'è quella di rogito. Quest'ultima sarà infatti affidata ai dirigenti apicali, aventi i relativi requisiti e appartenenti al ruolo unico, che saranno **ufficiali roganti** e potranno, pertanto, redigere documenti in forma pubblica amministrativa, aventi efficacia di atto pubblico come quelli rogati da un notaio. Per i primi tre anni le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa sono affidate a soggetti già iscritti nell'albo segretariale, confluiti nel ruolo dirigenziale locale. Con questo intervento si intende superare la figura del segretario comunale ma non le funzioni del segretario che sono funzioni di legalità. Oggi sono gli amministratori che scelgono i segretari comunali, con la riforma avremo dei **dirigenti autonomi e indipendenti dalla politica che svolgeranno funzioni di legalità**.

Valutazione e accesso alla carriera

Saranno contenuti in una banca dati – tenuta dal Dipartimento della funzione pubblica, cui è affidata altresì la gestione tecnica dei ruoli – i dati professionali e gli esiti delle valutazioni relativi a ciascun dirigente appartenente ai tre ruoli unici.

Contestualmente alla realizzazione dei suddetti tre ruoli unici, è prevista l'istituzione di **tre commissioni**: la Commissione per la dirigenza statale, con funzioni, tra le altre, di verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e dell'utilizzo dei sistemi di valutazione per il conferimento e la revoca degli incarichi; la Commissione per la dirigenza regionale e

la Commissione per la dirigenza locale competenti, in particolare, sulla gestione dei ruoli dei dirigenti, rispettivamente, regionali e degli enti locali.

Ai decreti delegati spetta quindi la definizione – per l'accesso alle predette dirigenze – degli istituti del corso-concorso e del concorso, secondo principi di delega, che avranno cadenza annuale per ciascuno dei tre ruoli, il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'esclusione di graduatorie di idonei e la possibilità di reclutare anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.

Per quanto riguarda il **corso-concorso** è prevista l'immissione in servizio dei vincitori come funzionari – con obblighi di formazione – per i primi 3 anni (o meno in relazione all'esperienza lavorativa) e la successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale. Per quanto attiene al **concorso** l'assunzione a tempo indeterminato avviene solo dopo il superamento di un esame di conferma, da sostenere dopo i primi 3 anni di servizio (o meno in relazione all'esperienza lavorativa), svolto da parte di un organismo indipendente. Nel caso di mancato superamento dell'esame ne consegue la risoluzione del rapporto di lavoro o la collocazione nella qualifica di funzionario.

Per quanto riguarda l'assegnazione di **incarichi dirigenziali a personale esterno** alla PA, è stato posto un limite unico del 10% e avverrà mediante procedure selettive e comparative.

Per quanto attiene al sistema di formazione, è prevista la **riforma della Scuola nazionale dell'amministrazione**, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali, al fine di assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli; riguardo alla formazione permanente dei dirigenti è stabilita la definizione di obblighi formativi annuali ed il coinvolgimento dei dirigenti anche nella formazione di futuri dirigenti.

Previsti inoltre la semplificazione e l'ampliamento della **mobilità della dirigenza** tra amministrazioni pubbliche e tra queste ed il settore privato e la definizione di una disciplina sul **conferimento degli incarichi dirigenziali**.

Infatti, per l'assegnazione degli incarichi si svolgerà una procedura comparativa con avviso pubblico ed in base al principio dell'equilibrio di genere. Per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale le Commissioni svolgeranno una preselezione, rispettivamente, per la dirigenza statale, regionale o locale di una rosa di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Per gli altri incarichi, prevista una «valutazione di congruità successiva» da parte della stessa Commissione.

Stop agli incarichi “a vita”

Gli incarichi dirigenziali avranno **durata quadriennale**, e saranno rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico e con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni senza la procedura selettiva per una sola volta, solo se motivata e a condizione che il dirigente sia stato valutato positivamente. Saranno quindi **superati gli automatismi di carriera** che avanzerà solo in funzione degli esiti positivi della valutazione.

Revoca dell'incarico

Saranno definiti presupposti oggettivi per la **revoca degli incarichi** ed una disciplina dei dirigenti privi di incarichi. In particolare, è prevista la decadenza dal ruolo unico in caso di collocamento in disponibilità a seguito di valutazione negativa. In tal caso, il dirigente potrà fare domanda di collocazione in qualità di funzionario.

Responsabilità dei dirigenti

Viene rafforzato il principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione.

Retribuzione dei dirigenti

Prevista l'omogeneizzazione del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, nell'ambito di ciascun ruolo unico e la determinazione di limiti assoluti, stabiliti in base a criteri oggettivi, in relazione al tipo di incarico.

Dirigenza sanitaria

Prevista anche una nuova disciplina degli **incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e di direttore dei servizi socio-sanitari**, se previsti dalla legislazione regionale.

La selezione sarà unica per titoli, previo avviso pubblico, dei **direttori generali** in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un **elenco nazionale degli idonei** istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, **da cui le regioni** e le province autonome **devono attingere** per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire. La verifica e la **valutazione** del lavoro dei direttori generali terrà conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità è prevista la **decadenza dall'incarico** e la possibilità di reinserimento soltanto dopo una nuova selezione. I direttori amministrativi, i direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, i direttori dei servizi socio-sanitari saranno selezionati per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, tra coloro in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità è prevista la decadenza dall'incarico. Tali norme saranno applicate anche alle Aziende ospedaliero-universitarie.

Avvocatura dello Stato

L'articolo 12 riguarda l'Avvocatura dello Stato. Gli **incarichi direttivi** non potranno essere conferiti ad **avvocati dello Stato prossimi alla pensione** (70 anni), cioè che andranno in pensione entro 4 anni dalla data di avvio della procedura selettiva. Inoltre, gli incarichi avranno "natura temporanea" per massimo 4 anni rinnovabili per una sola volta. Attualmente, infatti, non sono previsti termini massimi di durata degli incarichi.

La stretta sugli **incarichi direttivi agli avvocati dello Stato** si applica anche a quelli già assegnati prima dell'approvazione della delega PA. Gli incarichi conferiti da oltre 4 anni cesseranno decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Inoltre, il Consiglio degli avvocati e Procuratori dello Stato nell'esprimere il parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale, di avvocato distrettuale, di segretario generale e avvocato generale aggiunto dello Stato applicano **il criterio della rotazione**. Dunque gli incarichi dovranno essere assegnati a rotazione e si dovrà tener conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, della professionalità acquisita e desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal Consiglio degli avvocati.

Nel momento in cui l'avvocato conclude l'incarico sarà assegnato **alle funzioni non direttive del medesimo ufficio**.

ENTI PUBBLICI DI RICERCA

L'articolo 13 detta principi di delega finalizzati a **favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca** data la peculiarità dei loro scopi istituzionali, con invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui godono questi enti.

CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO

L'articolo 14 detta norme volte a favorire e promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. La disposizione, in particolare, prevede una serie di misure organizzative (rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro; telelavoro; forme di *co-working* e *smart-working*) di cui possano avvalersi, entro tre anni, almeno il 10% dei dipendenti pubblici che ne facciano richiesta. La definizione degli indirizzi per l'attuazione delle misure organizzative è demandata ad una direttiva del Presidente del Consiglio. In tema di mobilità è prevista la possibilità per la dipendente **vittima di violenza di genere**, inserita in specifici percorsi di protezione, di essere trasferita ad altra amministrazione in comune diverso da quello di residenza.

Sarà motivato e in ogni caso limitato a casi o esigenze eccezionali il dissenso al **trasferimento del genitore con figlio fino a 3 anni** dipendente di una pubblica amministrazione presso altra sede ove l'altro genitore lavora.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE MILITARE

L'articolo 15 estende anche al personale militare la disciplina in base alla quale il procedimento disciplinare avente ad oggetto fatti in relazione ai quali sta procedendo l'autorità giudiziaria deve essere avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale, salvo che sussistano particolari difficoltà nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti.

I TESTI UNICI DELLA PA

Gli articoli 16, 17, 18 e 19 contengono i principi e criteri per l'adozione di **tre testi unici** nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; servizi pubblici locali di interesse economico generale.

I principi e criteri specifici delle **tre deleghe** sono:

1) DELEGA LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONNESSI PROFILI DI ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- **Per quanto riguarda i concorsi pubblici**

Valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche e accentramento dei concorsi per tutte le amministrazioni pubbliche; garanzia di effettiva segretezza dei temi d'esame e forme di preselezione dei componenti le commissioni che ne garantiscano l'imparzialità; introduzione di un sistema informativo nazionale volto ad orientare la programmazione delle assunzioni; previsione di prove concorsuali specifiche per accertare la capacità dei candidati di utilizzare ad applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi; accertamento della conoscenza della lingua inglese; valorizzazione del titolo di dottorato di ricerca e soppressione del voto minimo di laurea come requisito per la partecipazione ai concorsi.

- **Contrattazione integrativa**

L'attribuzione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) di maggiori compiti di supporto tecnico, anche ai fini della contrattazione; la ridefinizione di contenuti e procedure della contrattazione integrativa; la rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici.

- **Accertamento medico legale**

Attribuite all'INPS delle competenze in materia di accertamento medico legale in caso di assenze per malattia;

- **Assunzioni e organici**

definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni; istituzione di una Consulta nazionale per l'elaborazione di misure per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro delle persone disabili; limiti all'utilizzo di forme di lavoro flessibile, per prevenire il precariato; promozione del **ricambio generazionale** mediante la riduzione, su base volontaria, dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, al fine di favorire l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali; progressivo superamento della dotazione organica come limite e parametro di riferimento per le assunzioni, anche al fine di facilitare i processi di mobilità;

- **Valutazione dei dipendenti pubblici**

Semplificazione delle norme sulla valutazione dei dipendenti pubblici, sul riconoscimento del merito e sui meccanismi di premialità; introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreta e certa nei tempi l'azione disciplinare; rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, con conseguente responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti per l'attività gestionale, mediante esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per la gestione.

- **Incarichi pubblici a pensionati.**

Prevista la possibilità di conferire incarichi, cariche e collaborazioni a pensionati a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferme restando le gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.

2) DELEGA PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- **Partecipate della PA**

Le norme che regolano i servizi pubblici sono rivolte a disciplinare la gestione e fruizione di beni comuni. In questi anni la confusione normativa che si è stratificata ha prodotto sprechi, inefficienze e alterazioni di mercato con risultati negativi sui servizi ai cittadini. Per questa ragione occorre fissare nuove regole generali sull'organizzazione e gestione di un servizio pubblico, partendo dal principio che il pubblico interviene quando l'attività privata non può garantire parità di servizi a tutti i cittadini. Occorre garantire il rigoroso rispetto dei principi comunitari in tema di tutela della concorrenza e del libero mercato e assegnare un ruolo fondamentale alle autonomie locali. Per l'esercizio della delega vengono quindi dettati i necessari principi e criteri direttivi, così definiti: **differenziazione delle tipologie societarie** in relazione ai tre diversi elementi delle attività svolte, degli interessi pubblici di riferimento e della quotazione in borsa; ai fini della **riduzione delle partecipate**, comprese quelle in essere, ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche; creazione di un preciso regime che regoli le responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti e degli organi di gestione e del personale delle società partecipate; individuazione della composizione e dei criteri di nomina degli organi di amministrazione e controllo delle società, al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari e al fine di assicurare la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico; razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e alle politiche retributive, e previsione che i risultati di gestione si riflettano sul compenso degli amministratori, in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio; promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza; eliminazione delle sovrapposizioni tra il regime privatistico e quello pubblicistico nella regolamentazione di istituti ispirati alle medesime esigenze; possibilità di piani di rientro ed eventuale commissariamento per le società con disavanzo di bilancio; regolazione dei flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata.

- **Partecipate dagli enti locali**

Sono previsti diversi principi, attinenti all'adeguatezza della forma societaria da adottare, ai criteri e strumenti di gestione, alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie da parte degli enti territoriali interessati, e sanzioni in caso di mancata riduzione delle stesse, alla trasparenza e confrontabilità dei dati economico patrimoniali ed agli strumenti di tutela occupazionale nei processi di ristrutturazione societaria.

3) DELEGA SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

- **Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali d'interesse economico generale**

Viene dettata una disciplina generale in materia di regolazione e di organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, proporzionalità. Ulteriori criteri di delega riguardano, tra gli altri, la definizione dei regimi tariffari tenendo conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese; modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, inclusi strumenti di tutela non giurisdizionale e forme di consultazione e partecipazione diretta. Per quanto riguarda le discipline di settore, è previsto – in materia di organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – anche il rinvio alle relative disposizioni per l'armonizzazione dei criteri; in materia di modalità di affidamento dei servizi è stabilita una revisione delle normative di settore ai fini del loro coordinamento con la disciplina generale, nonché un'armonizzazione relativamente alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro. In merito alla assegnazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti gli stessi saranno individuati con la finalità di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli *standard* qualitativi dei servizi. Previsti anche l'introduzione e il potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi.

Processo contabile e pensionistico

L'articolo 20 attribuisce al Governo una delega, da esercitarsi entro 1 anno, per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti secondo i criteri e principi direttivi ivi indicati.

Semplificazione normativa: il “taglia-decreti”

L'articolo 21 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati ad abrogare o modificare disposizioni legislative, entrate in vigore nell'intervallo di tempo tra il 1° gennaio 2012 e la data di entrata in vigore della legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Si tratta di un importante **intervento di semplificazione normativa che va incontro all'esigenza, più volte ribadita dal Governo e dal Parlamento, di implementare l'attuazione dei provvedimenti normativi e di certezza del diritto vigente**. Ciò consente peraltro di valutare la sussistenza delle condizioni per l'adozione di provvedimenti normativi assunti in una fase congiunturale differente. È questa una delle misure utili al fine del disboscamento dell'enorme massa normativa che

grava sulla funzionalità del nostro sistema economico ed una misura per il rafforzamento della certezza delle regole vigenti, preconditione per la programmazione degli investimenti e delle attività economiche.

ALLEGATO

TABELLA ADEMPIMENTI DELEGA RIFORMA PA

Disposizioni di legge	Oggetto della delega	Tempi della delega
Art. 1	Digitalizzazione dei servizi	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 2	Conferenza di servizi	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 5	SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 7	Riduzione spese per le intercettazioni	8 mesi dall'entrata in vigore della legge
	Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni	6 mesi dall'entrata in vigore della legge
	Freedom of information act (FOIA)	6 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 8	Riorganizzazione dell' amministrazione statale (comma 1)	12 mesi dall'entrata in vigore della legge;
	disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 3)	12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi
Art. 10	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 11	Dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 13	Enti pubblici di ricerca	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Artt. 16-19	T.U. Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
	T.U. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche.	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
	T.U. Servizi pubblici locali.	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 20	Disciplina processuale di contenzioso davanti alla revocanti.	12 mesi dall'entrata in vigore della legge
Art. 21	Semplificazione della produzione normativa dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore della legge.	90 giorni dall'entrata in vigore della legge